



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PETRONÀ

C.F. 97035390794 – C.M. CZIC83600R – TEL. 0961933007

Via Arenacchio - 88050 PETRONA' (CZ)

Mail: czic83600r@istruzione.it Pec: czic83600r@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icpetrona.edu.it Codice univoco: UFBFGV

REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI E ESTERNI Delibera N 49 del 08-09-2022

INTRODUZIONE

La Scuola, di per sé, è la principale fonte di *esperti* necessari per la formazione degli alunni, in quanto le competenze dei docenti sono calibrate per ciascun grado ed ordine di scuola.

Tuttavia, soprattutto con l'avvento dell'*Autonomia scolastica*, possono essere attivati progetti formativi di approfondimento specifico di alcune aree oppure di apprendimenti trasversali, che non trovano corrispondenza nelle previsioni ministeriali e nelle competenze dei docenti di quella particolare Istituzione Scolastica che li propone a favore dei propri alunni

In questi casi è possibile far ricorso ad Esperti esterni all'Istituzione Scolastica.

Si ricorre, inoltre, ad Esperti esterni quando la formazione riguarda non gli alunni, ma il Personale scolastico (Docenti ed ATA), che l'I.S.A. è autorizzata ad attuare.

Un terzo caso riguarda la Consulenza di Esperti per particolari attività non di carattere formativo.

Le modalità di ricerca e la contrattualizzazione di tali esperti sono definite dalla Legge, dai Decreti e dalle Circolari Ministeriali. Tuttavia vi sono comunque dei margini operativi, che il presente Regolamento intende evidenziare e disciplinare. Inoltre, l'adozione di questo Regolamento risponde ad una necessità di legge, in quanto l'art. 6-bis del D.lgs. 165/2001 prevede esplicitamente che le Amministrazioni provvedano a rendere pubblici i criteri di selezione ancor prima di procedere alla selezione stessa.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e nello specifico gli articoli N.43, N.44, N.45

VISTO in particolare l'art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene stabilito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;

VISTO in particolare l'art.44 c.4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale

dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'*art.45*,comma 2, lettera h, può avvalersi dell'opera di esperti esterni;

VISTO in particolare l'*art.45 c.2 lettera h*, secondo cui al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei *criteri* e dei *limiti* per lo svolgimento, da parte del dirigente, dell'attività negoziale relativa ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n°165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle di dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO in particolare l'*art.7 c.6 e c. 6bis*, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità, nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

VISTO in particolare l'*art. 53* sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, a meno che non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 17/07/1997 n°101“*Congruità dei costi per le attività formative cofinanziate dal F.S.E.*”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12/10/1995 n°326 “*Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione [verso i dipendenti della Scuola]*”;

VISTA la Circolare 21/12/2006, n°5, in materia di affidamenti di incarichi esterni e di co.co.co;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n°2/2008;

VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente (2006/2009);

VISTO in particolare l'*art.35*, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;

VISTO in particolare l'*art.57*, secondo cui il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;

VISTE in particolare le tabelle retributive n° 5 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo* ” e n°6 “*Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo*”;

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017, emanata dall'Autorità di Gestione PONe la successiva “*errata-corrige*” Prot. AOODGEFID\0035926 del 21/09/2017;

PREMESSO

che nella Scuola dell'Autonomia si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono o sono disponibili risorse professionali interne adeguate ai progetti presentati;
che anche per attività non di formazione può essere necessario utilizzare specializzazioni presenti all'esterno della singola Istituzione scolastica, come previsto dall'art.44 c 4 D.I. 129/2018;

VISTO l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;

VISTO il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il Regolamento d'Istituto

EMANA

il seguente Regolamento

Art. 1 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel *PTOF* o nel Programma Annuale. In particolare per:

- ✓ garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- ✓ realizzare progetti didattici;
- ✓ realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- ✓ garantire la formazione del personale.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure d'individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

2. Di seguito si indicheranno con il termine “Avviso” la procedura per l'individuazione di risorse professionali interne all'Istituto Comprensivo di “Petronà e con il termine “Bando” la procedura per l'individuazione di risorse professionali esterne allo stesso Istituto

Art. 2 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. Sono oggetto di procedura semplificata e non si ricorre alla procedura comparativa, attraverso Avviso\Bando, per la scelta dell'esperto/collaboratore, né si ottiene agli obblighi di pubblicità, nel caso di incarichi rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese.
2. Si applica la procedura semplificata, senza Avviso\Bando, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente scolastico, per incarichi di natura fiduciaria, per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'insostituibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore o pari a € 6.000,00.
3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti commi 1 e 2, negli altri casi si segue la procedura di selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso / Bando da pubblicarsi all'Albo del sito web dell'Istituto.

Art. 3 – CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica, o presso altre istituzioni scolastiche (ex art.35 CCNL 2007 comparto scuola “Collaborazioni Plurime”), per i quali è prevista la stipula di incarico, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge, a condizione di conformarsi a dette disposizioni.

Tuttavia, prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni, deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica.

L'affidamento dell'incarico a dipendenti di un'altra Amministrazione pubblica avverrà previa acquisizione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione del disposto dell'*articolo 53* del D.lgs. 165/2001. Tale autorizzazione può richiedersi anche direttamente da parte dell'interessato. E' fatto, peraltro, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

Art. 4 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti e verifica la disponibilità del personale interno e\o di quello esterno.
2. La selezione delle risorse interne (interne all'amministrazione scolastica “collaborazioni plurime”) avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:
 - a) oggetto della prestazione;
 - b) tempi di attuazione;
 - c) durata del contratto;
 - d) criteri di selezione;
 - e) compenso orario e numero di ore complessive;
 - f) modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, presentazione che dovrà avvenire via e-mail all'indirizzo, o czic83600r@istruzione.it o czic83600r@pec.istruzione.it ;
 - g) tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.
3. In subordine all'Avviso (quindi con la stessa data di pubblicazione) o alla scadenza della data dello stesso, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla pubblicazione del Bando di cui al successivo art.5
4. Nel caso in cui sia stata presentata una sola istanza di partecipazione, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura di attribuzione diretta dell'incarico, previo accertamento dei requisiti richiesti dall'avviso, senza procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione
5. La Commissione di Valutazione, qualora fossero pervenute in tempo utile più di un'istanza di partecipazione, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza dell'avviso.

Art. 5 PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi l'art.44 c.4, del Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente, per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. Nel caso di preventivo accertamento dell'inesistenza di esperti tra personale interno, si procede direttamente all'emanazione del Bando anche senza il passaggio relativo all'emanazione dell'Avviso di cui all'art. 4.
2. Negli altri casi, esaurita la procedura prevista al precedente art. 4, ove ne ricorrono le condizioni, il Dirigente Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito bando per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.
3. Il bando deve contemplare:
 - a) oggetto della prestazione;
 - b) tempi di attuazione;
 - c) durata del contratto;
 - d) compenso orario e numero di ore complessivo
 - e) modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande, presentazione che dovrà avvenire via e-mail all'indirizzo czic83600r@istruzione.it o czic83600r@pec.istruzione.it ;
 - f) tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.

Alla scadenza del bando, nel caso in cui sia stata presentata una sola istanza di partecipazione, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura di attribuzione diretta dell'incarico, previo accertamento dei requisiti richiesti dal bando, senza procedere alla nomina di una Commissione di Valutazione

6. La Commissione di Valutazione, qualora fossero pervenute in tempo utile più di un'istanza di partecipazione, verrà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la data di scadenza del bando.
7. Trascorsi tre giorni dalla data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente scolastico dà seguito alla procedura semplificata di cui ai cc. 1 e 2 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6.- MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E AI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. La domanda di partecipazione all'Avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare:
 - a. Dati anagrafici;
 - b. Titoli culturali;
 - c. Esperienze professionali;
 - d. Pubblicazioni;
 - e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi;
 - f. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche amministrazioni);
 - g. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni);
 - h. Proposta compenso richiesto;
2. Alla domanda vanno allegati:
 - a. curriculum vitae in formato europeo (solo per candidati esterni);
 - b. certificato penale (solo per i candidati esterni e se espressamente richiesto);
 - c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b, c, d ,g. o autocertificazioni redatte in maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di veridicità;
 - d. attestazione/dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.

La domanda deve essere inviata all'Istituto tramite raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto, o via mail \ mail pec, come sopra specificato.

Art.7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE INTERNA E PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI

1. La selezione, ove espressamente richiesto da norme, circolari o disposizioni varie, e ove ritenuto opportuno per ragioni didattiche, organizzative o gestionali, sarà rivolta a personale che abbia titoli specifici. Il titolo specifico per accedere alla selezione sarà indicato nel bando: in questi casi chiunque non sia in possesso del titolo di accesso indicato espressamente nell'avviso\bando non potrà partecipare alla selezione e, ove produca domanda, verrà automaticamente escluso dalla procedura.

1. Si valuteranno, quindi in relazione alle esigenze:

- **Titolo di studio**

- **Curriculum del candidato con:**

- Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;

- Esperienze metodologiche – didattiche nel campo tematico di riferimento del progetto;

- Attività di libera professione nel settore di riferimento del progetto ;

a) Corsi di aggiornamento e di perfezionamento nel settore tematico del progetto ;

b) Master di I e II livello nel settore tematico del progetto

c) Pubblicazioni e altri titoli;

d) Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto;

e) Proposta progettuale del candidato.

f) Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

b) Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;

c) Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;

d) Eventuali precedenti esperienze didattiche;

e) Esperienze pregresse di collaborazione con l'Istituto valutate positivamente.

A parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati con la più giovane età.

Art. 8 - IL DOCENTE MADRELINGUA

Nei corsi riservati all' insegnamento delle lingue straniere, priorità assoluta va data ai docenti "madrelingua" vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

- il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
- il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche se conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madrelingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la

relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Può essere valutato il possesso di un certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese a non anglofoni (Inglese come L2); esempi di tali certificati sono il TEFL (teaching English as a foreign language), il TESL (teaching English as a second language) ed il TESOL (English for speakers of other languages) o attestati simili per le altre lingue.

L'obbligatorietà del docente madrelingua per i corsi di lingua straniera è prevista solo per il P.O.N. – FSE ; tuttavia si raccomanda una scelta oculata delle competenze del docente anche per gli altri progetti.

Art. 10 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi-CCNL scuola -tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato

Art. 11 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o su sua delega da un sostituto o da una commissione interna.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art.2 con particolare riguardo e prevalenza dei seguenti requisiti:

1. esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
2. valore innovativo della metodologia didattica proposta dal candidato;
3. attività di libera professione nel settore;
4. precedenti esperienze professionali riconducibili alle attività proposte.

L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. Entro quindici gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso /Bando, il Dirigente Scolastico pubblica, sul sito dell'Istituto, le graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi.

In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso/Bando si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso ed entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell'Istituto.

Art. 12 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Le griglie di valutazione (scelta dei singoli requisiti e punteggi attribuiti ad ogni requisito) dovranno tenere in considerazione i criteri di cui agli artt. 6, 7 e 11 e dovranno essere realizzate per ogni tipologia di progetto in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità ed efficacia della prestazione, nonché di trasparenza ed equità delle procedure selettive .

Le griglie di valutazione saranno create da un'apposita commissione, di cui faranno parte il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e il Docente o i Docenti che hanno presentato i progetti.

Art. 13 - TEMPI E MODALITÀ PER I RICORSI

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna e Bando per gli esterni) hanno facoltà di produrre ricorso avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi consecutivi la pubblicazione della graduatoria emanata dall'Istituto.
2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto: il ricorso va esclusivamente prodotto , *brevi manu* o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata all'indirizzo czic83600r@pec.istruzione.it o inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di acquisizione da parte dell'Istituto.
3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dalla Commissione di cui all'art. 4 c.5 e art.5 c.6 del presente Regolamento.

Art. 14 - ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E/O BANDI

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi/Bandi le domande:
 - a. pervenute oltre i termini stabiliti;
 - b. non compilate come richiesto;
 - c. incomplete;
 - d. non corredate dalla documentazione richiesta nell'Avviso\Bando e nel presente Regolamento;
 - e. prive della sottoscrizione autografa.
2. Il Personale interno è escluso dal Bando, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione interna, o in casi di volta in volta specificati.

Art. 15 - PUBBLICAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI INTERNI ED ESTERNI

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti articoli, entro 30 gg dal termine di scadenza dell'Avviso/ Bando, il Dirigente scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.
2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore

Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti Disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso

Art. 17 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.Lvo n° 165/2001.

Art. 18- RESCISSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l'Amministrazione scolastica procede, con preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.
3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni, l'Amministrazione scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso scritto e motivato di 24 ore.
4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non sarà corrisposto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve motivazioni di salute debitamente documentate.

Art. 19 - INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con Enti e Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività deliberate dal Collegio Docenti e previste nel PTOF.
2. Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole secondarie finalizzate all'accoglimento di studenti tirocinanti.

Art. 20 - PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

1. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso o divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva..

Art. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è immediatamente esecutivo dopo la sua approvazione da parte dell'Organo competente.

Art. 22 - NORME FINALI

Il presente Regolamento, composto da n.22 articoli costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto, in qualità di Allegato, approvato dal Consiglio d'Istituto nel seduta del 08-09-2022 con delibera n. 3 e pubblicato sul sito web d'Istituto e all'Albo, e resterà in vigore fino a nuova deliberazione dell'organo collegiale competente

Il presente Regolamento è pubblicato in Amministrazione Trasparente sul sito dell'Istituto.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – FAC SIMILE DI AVVISO/ BANDO PUBBLICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'esigenza di attivare un corso di..... come proposto dall'Insegnante _____ nel Progetto ____;
VISTI i Progetti per l'attuazione del PTOF nell'a.s. 2022/25, approvati dal Collegio dei Docenti in data ____ e dal Consiglio di Istituto in data ____ con delibera n.____;
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n°129, Regolamento concernente “*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;
VISTO in particolare l'art. 4 c3 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene riconosciuta la piena autonomia negoziale nell'ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO in particolare l'art.44 c4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
VISTO in particolare l'art.7 c.6 e c.6bis, che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei previsti presupposti di legittimità , nonché l'obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;
VISTO in particolare l'art. 53 sulle incompatibilità e sul divieto di cumulo di impieghi da parte dei dipendenti pubblici, ameno ché non vengano, in particolari situazioni, autorizzati dal Dirigente dell'Amministrazione di appartenenza;
VISTO il C.C.N.L. di Comparto vigente;
VISTO in particolare l'art.35, secondo cui i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica;
VISTO in particolare l'art.57, secondo cui Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola;
VISTE in particolare le tabelle retributive n°5 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo” e n°6 “Misure del compenso orario lordo tabellare spettante dal 31.12.2007 al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo”;

VISTO il “*Regolamento di istituto per il reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti esterni*”, approvato dal Consiglio di Istituto in data _____, ai sensi dell’art.45 §2 del D.I. 129/2018;
TENUTO CONTO che in questo Istituto non vi sono le professionalità necessarie richieste dal Progetto “_____”, o non sono di fatto disponibili, come accertato a seguito dell’Avviso Internoprot. N°____ del____, andato deserto;
TENUTO CONTO, altresì, che analogo Avviso, rivolto al Personale di altri Istituti scolastici della Provincia con prot. N.____ del____ è andato parimenti deserto (*facoltativo*);
emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE ESTERNO ESPERTO in grado di condurre un Corsorivolto

Vengono in esso precisati:

- Generalità del bando e obiettivi
- DESCRIZIONE della PRESTAZIONE;
- DURATA della prestazione;
- Il COMPENSO offerto;
- I criteri di AMMISSIONE, con gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione (affinché il candidato possa essere qualificato come “esperto” dovrà dimostrare di possedere un **punteggio minimo** sia relativamente ai titoli culturali, sia a quelli professionali e sia all’esperienza pregressa);
- I CRITERI di SELEZIONE, con i criteri minimi per ogni ambito di valutazione (titolo di studio, altri titoli culturali e professionali, eventuale esperienza pregressa);
- La SCADENZA e le MODALITA’ di presentazione della candidatura;
- tutte le INFORMAZIONI relative all’ISTRUTTORIA e alla scelta del contraente;
- indicazione del RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (il D.S.);
- La tipologia di CONTRATTO che verrà stipulato (esclusivamente autonomo, nelle due forme di prestazione occasionale o prestazione professionale) ed il relativo trattamento fiscale e previdenziale;
- L’eventuale COPERTURA ASSICURATIVA durante la prestazione ed in itinere;
- L’INFORMATIVA PRIVACY (art.13 Regolamento UE n. 2016/67)

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Cognome/Nome

	Criteri	Punti Max
A	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea specifica (votazione espressa su 110) Informatica VO o specialistica, Ingegneria Informatica VO o specialistica. Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 	10
B	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Certificazioni D.Lgs 81/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 <p>Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate</p>	10
C	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non)</p> <p>Almeno due esperienze professionali di formazione sul Coding. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F</p>	
D	Abilitazioni specifiche (Informatiche) all'insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 6 punti. Non valgono le abilitazioni riservate.	6
E	Altri titoli professionali specifici (Informatici). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione 'accesso'. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10	10
F	Esperienza di docente-esperto di Informatica in progetti extracurricolari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 30 punti.	30
G	Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.	20
H	Esperienza di direzione corso in progetti curriculari di Informatica (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L'incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 14 punti.	14
	Total	Max punti 100

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME / NOME.....

TITOLI	PUNTI
A - TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) <ul style="list-style-type: none"> • Laurea specifica (votazione espressa su 110) Economia Aziendale VO o specialistica. Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 Punti max 10	
B - TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Certificazioni D.Lgs 81/2008 <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate Punti max 10	
- TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Almeno due esperienze professionali di contabilità imprenditoriale. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F	
D - Abilitazioni specifiche (Economia Aziendale) all'insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 6 punti. Non valgono le abilitazioni riservate	
E - Altri titoli professionali specifici di Economia Aziendale. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione 'accesso'. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10	
F - Esperienza di docente-esperto di Economia Aziendale in progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.	
G - Esperienza di insegnamento curriculare in Economia Aziendale. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.	
H - Esperienza di direzione corso in progetti curriculare di Economia Aziendale (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L'incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 14 punti.	
I - Certificazioni Digitali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.	
Totale	

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME / NOME.....

	Criteri	Punti Max
A	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) <ul style="list-style-type: none"> • Laurea specifica (votazione espressa su 110) Lettere VO o specialistica. Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 	10
B	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Certificazioni D.Lgs 81/2008 <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate	10
C	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Almeno due esperienze amatoriali/professionali teatrali. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F	
D	Abilitazioni specifiche (Lettere) all'insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 6 punti. Non valgono le abilitazioni riservate.	6
E	Altri titoli professionali specifici di Lettere. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione 'accesso'. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10	10
F	Esperienza di docente-esperto di Teatro-Amatoriale in progetti extracurriculare (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.	20
G	Esperienza di insegnamento curriculare in Lettere. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.	20
H	Esperienza di direzione corso in progetti curriculari di Lettere (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L'incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 14 punti.	14
I	Certificazioni Digitali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.	10
	Totale	Max punti 100

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME / NOME.....

	Criteri	Punti Max
A	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) <ul style="list-style-type: none"> • Titolo Accademico di Musica equivalente a laurea magistrale o specialistica (votazione espressa su 110). Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 	10
B	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Certificazioni D.Lgs 81/2008 <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate	10
C	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Almeno due esperienze amatoriali/professionali musicali. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F	
D	Abilitazioni specifiche (Musica) all'insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 6 punti. Non valgono le abilitazioni riservate.	6
E	Altri titoli professionali specifici di Musica. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione 'accesso'. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10	10
F	Esperienza di docente-esperto di Musica-Amatoriale/Professionale in progetti extracurricolari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.	20
G	Esperienza di insegnamento curriculare in Musica. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.	20
H	Esperienza di direzione corso in progetti curricolari di Musica (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L'incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 14 punti.	14
I	Certificazioni Digitali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.	10
	Totale	Max punti 100

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME / NOME.....

	Criteri	Punti Max
A	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laurea specifica (votazione espressa su 110) Scienze della Formazione Continua/Pedagogia/Psicologia VO o specialistica. Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 	10
B	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non)</p> <p>Certificazioni D.Lgs 81/2008</p> <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 <p>Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate</p>	10
C	<p>TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non)</p> <p>Almeno due esperienze di Educatore. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F</p>	
D	<p>Altri titoli professionali specifici di Educatore/Pedagogista/Psicologo. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10</p>	10
E	<p>Esperienza di docente-experto Pedagogista/Psicologo/Educatore in progetti extracurriculare (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.</p>	20
F	<p>Esperienza di insegnamento curriculare come Pedagogista/Psicologo/Educatore. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.</p>	20
G	<p>Esperienza di direzione corso in progetti curriculari riguardanti i problemi formativi ed educativi (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.</p>	20
H	<p>Certificazioni Digitali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.</p>	10
	Total	Max punti 100

ALLEGATO 2 – FAC SIMILE DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE

COGNOME / NOME.....

	Criteri	Punti Max
A	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) <ul style="list-style-type: none"> • Laurea specifica (votazione espressa su 110) Archeologia VO o specialistica. Non valgono le lauree triennali <ul style="list-style-type: none"> ○ 110-103 punti 10 ○ 102-95 punti 8 ○ 94-86 punti 6 ○ Minore di 86 punti 4 	10
B	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Certificazioni D.Lgs 81/2008 <ul style="list-style-type: none"> • RSPP settore Istruzione punti 4 • RSPP altro settore punti 2 • Addetto Antincendio punti 2 • Addetto Primo soccorso punti 2 • Formazione/Informazione Artt. 36/37 punti 2 Sono necessari come requisito sine qua non almeno due certificazioni fra quelle sopra elencate	10
C	TITOLO DI ACCESSO (requisito sine qua non) Almeno due esperienze di Archeologo Professionale. Qui si evidenzia il requisito di accesso, come punteggio va inserito nel punto F	
D	Altri titoli professionali specifici di Archeologo. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10	10
E	Esperienza di docente-esperto Archeologo in progetti extracurricolari (pon, por, aree a rischio e a forte processo immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.	20
F	Esperienza di insegnamento curriculare come Archeologo. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.	20
G	Esperienza di direzione corso in progetti curriculari riguardanti l’Archeologia (por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 punti.	20
H	Certificazioni Digitali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.	10
	Totale	Max punti 100

ALLEGATO 3 - ESEMPIO DI INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13-14 REG. (UE) 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)

Premessa

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto è titolare del trattamento di Vostri dati personali e, come disposto dall'art. 13 del RGPD desidera preventivamente informarVi sui seguenti punti:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
il trattamento dei Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari viene attuato esclusivamente ai soli fini istituzionali che questo Istituto è tenuto a svolgere. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale. I Vs. dati potranno essere usati per circolari e corrispondenza in genere a Voi destinata nell'ambito delle attività istituzionali. Il trattamento cesserà nel momento in cui scadranno i termini legali di conservazione della documentazione per gli enti pubblici
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
il trattamento dei dati è obbligatorio per Legge quando è indispensabile agli adempimenti didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri delle finalità istituzionali;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
Le conseguenze di un esplicito rifiuto al trattamento comporteranno l'impossibilità del proseguimento del rapporto con questo l'Istituto.
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi:
 - per le sole finalità istituzionali e in ottemperanza ad obblighi di legge amministrativi, legali, fiscali i Vostri dati potranno essere comunicati ad altri enti od uffici della pubblica Amministrazione;
 - i dati potranno essere comunicati a Sindacati, Associazioni, Enti e Patronati, società giuridiche private per finalità istituzionali relative all'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro
 - per la gestione dell'iter infortunistico, i vostri dati possono essere comunicati ad Assicurazioni, all'ente INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza;
 - per poter emettere mandati di pagamento i Vs. dati potranno essere comunicati a Banche o Uffici Postali;
 - i Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
 - i Vostri dati personali sensibili non saranno oggetto di diffusione;

I Vostri dati sensibili potranno essere comunicati a:

- Per la selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato, gestione del rapporto di lavoro;
- Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego;
- Organi predisposti al riconoscimento della causa di servizio/equoo indennizzo, ai sensi del DPR 461/2001;
- Organi predisposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro /f.lg. n. 626/1994),
- Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per la denuncia della malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del DPR n. 1124/1965;
- Amministrazioni provinciali per il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della L. 68/1999;
- Organizzazioni sindacali per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione e per la gestione dei permessi sindacali;
- Pubbliche Amministrazioni presso le quali vengono comandati i dipendenti, o Assegnati nell'ambito della mobilità;
- Ordinario Diocesano per il rilascio dell'idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica ai sensi della Legge 18 luglio 2003, n. 186;
- Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF): al fine del controllo di legittimità e annotazione della spesa dei proventi di stato giuridico ed economico del personale - Legge n. 20/94 e D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38;
- Agenzia delle Entrate: ai fini degli obblighi fiscali del personale ,ex Legge 30 dicembre 1991, n. 413; MEF e 1NPDAP: per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio ex Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per la rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni

pubbliche elette (art. 50, comma 3, d.lgs. n. 165/2001).

- Per la gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari:

- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di conciliazionedinanzi a Collegi di conciliazione ex D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi dei CCNL di settore;

- Avvocature dello Stato; per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia;

- Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria: per l'esercizio dell'azione digiustizia;

- Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità diconrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale.

e) Periodo di conservazione dei dati personali

Tutti i dati personali verranno trattati e conservati solo per il tempo previsto dalla normativa vigente.

f) Trasferimento dei dati

I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicurasin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

g) Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all'art. 15 RGPD e precisamente i diritti di:

1) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che loriguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a. le finalità del trattamento;

b. le categorie di dati personali in questione;

c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare sedestinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteriutilizzati per determinare tale periodo;

e. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei datipersonali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2) Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha ildiritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3) Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copierichieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costiamministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4) Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

5) Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 RGPD (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto dilimitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo

all'Autorità Garante

Estremi identificativi del titolare, responsabile e del privacy officer:

Titolare: Isabella Marchio— Via Arenacchio Petronà – czic83600r@istruzione.it Responsabile: _____

Responsabile Protezione Dati: [Viola Pasquale](#)

h) esercizio dei diritti dell'interessato

Per esercitare i diritti sopra elencati l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a questo

istituto e in particolare a:

ISTITUTO COMPRENSIVO “C. Alvaro” di Petronà - DS. Isabella Marchio Via Arenacchio –
Petronà

czic83600r@istruzione.it